

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

5 DICEMBRE 2022

Il consulente tecnico d'ufficio alla luce della Riforma Cartabia

Prime riflessioni sulle novità in materia di iscrizione dei professionisti e gestione dell'albo presso i tribunali civili

Annunziata Candida Fusco

Norme in materia di ctu

Libro I - cpc
Disposizioni generali
Titolo I - degli organi
giudiziari

Capo III

Del consulente tecnico, del
custode e degli altri
ausiliari del giudice
Artt. 61 - 68

Libro II - cpc
Del processo di cognizione
Titolo I - del procedimento
davanti al tribunale
Capo II - dell'istruzione della
causa

Sezione III dell'istruzione probatoria § 1

Della nomina e delle indagini
del consulente tecnico
Artt. 191 - 201

Disposizioni di attuazione
al cpc

Titolo II degli esperti e
degli ausiliari del giudice
Art. 5 +

Capo II dei consulenti tecnici del giudice

Artt. 13 - 24

Legge 26 novembre 2021, n. 206 - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (pubblicata su G.U. del 9 dicembre 2021 n. 292)

Articolo 1, comma 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente delega, uno o più decreti legislativi recanti **il riassetto formale e sostanziale del processo civile, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali**, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge.

Legge 26 novembre 2021, n. 206 - *Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* (pubblicata su G.U. del 9 dicembre 2021 n. 292)

Articolo 1, comma 16

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti **modifiche alla normativa in materia di consulenti tecnici** sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) rivedere il **percorso di iscrizione** dei consulenti presso i tribunali, favorendo l'accesso alla professione **anche ai più giovani**;
- b) **distinguere le varie figure professionali**, caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite dell'unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la **formazione di associazioni nazionali di riferimento**;
- c) creazione di un **albo nazionale unico**, al quale magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali più adeguate al singolo caso;

- d) favorire la mobilità dei professionisti tra le diverse corti d'appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto all'altro;
- e) **prevedere la formazione continua dei consulenti tecnici e periti;**
- f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni contingenti che possono verificarsi nel corso dell'anno lavorativo, prevedendo la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri ambiti lavorativi;
- g) istituire presso le corti d'appello una **commissione di verifica** deputata al **controllo della regolarità delle nomine**, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 1, comma 17

i) prevedere all'art. 22 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente tecnico presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto;

n) prevedere che il giudice , in luogo dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, **può disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma digitale recante il giuramento di cui all'art. 193 del codice di procedura civile;**

- **DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149.** *Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (pubblicato su G.U. del 17.10.2022 n. 243 – Serie generale, supplemento ordinario n. 38).*
- **Capo II MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
- **Artt. 3, 4.**

ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA

Le norme interessate sono state modificate con decorrenza dal 18 ottobre 2022, ai sensi dell'art. 52, comma 1, D. Lgs. D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149.

Esse hanno effetto a decorrere dal **30 giugno 2023**, ai sensi dell'art. 35 del cit. decreto, e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Consulente tecnico d'ufficio

Articolo 61 cpc Consulente tecnico

Quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più **consulenti di particolare competenza tecnica**.

La scelta dei consulenti tecnici **deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali** formati a norma delle disposizioni di attuazione del presente codice

- Nessuna modifica ha interessato questo articolo, che rimane immutato
- Cfr art. 22 d.a. cpc come modificato
- Rinvio *infra*

Disposizioni di attuazione cpc

Titolo II

Degli esperti e degli ausiliari
del giudice

Capo I

Artt. 4 - 12

Artt. 12 bis e ss Dei mediatori
familiari

Art. 4, comma 1 D. Lgs 149/2022

Dopo il Titolo II, Capo I, delle
disposizioni per l'attuazione
del codice di procedura civile e
disposizioni transitorie è
inserito il seguente: «Capo I-bis
Dei mediatori familiari ...»

Articolo 13 d.a. cpc - Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale; 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa;

[7) della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense = norma in vigore dal 22 giugno 2022, ex art. 1, comma 34, l. 206/2021]

Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, **sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.** Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento **dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 -bis [art. 4, comma 2, lett. a, g. lgs. 149/2022]**

Articolo 14 d.a. cpc Formazione dell'albo

INVARIATO

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un **comitato** da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da **un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria**, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale.

ASPETTI PROBLEMATICI

La composizione del comitato in caso di richiesta di iscrizione dei periti assicurativi ex art. 156 CAP

Rinvio - Giurisprudenza - casistica

I periti assicurativi sono iscritti al ruolo tenuto da Consap

Rinvio - Giurisprudenza - casistica

Art. 15 d.a. cpc (~~Iscrizione nell'albo~~)

Iscrizione e permanenza nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che ~~sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia~~, **rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma**; sono di condotta morale specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il **comitato** indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso **reclamo**, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.

- Modificato dal comma 2, lett. b, art. 4 D. Lgs. 149/2022
- Viene eliminato ogni riferimento alla SPECIALE COMPETENZA TECNICA
- Al suo posto, i requisiti che saranno individuati dal decreto ministeriale di cui all'art. 13, comma 4, cit.
- **Cfr per il processo di famiglia art. 1, comma 23, lett. ee «specifiche competenze» per i ctu**
- **Cfr per i mediatori familiari art. 12 quater d.a. cpc - «adeguata formazione e specifica competenza tecnica»**
- Cfr lett. a art. 1, comma 16 legge delega (riferimento ai giovani)
- Formazione continua

Art. 16 d.a. cpc

(Domande d'iscrizione)

Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo debbono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1. estratto dell'atto di nascita;
2. certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;
3. certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;
4. certificato di iscrizione *all'associazione professionale*;
5. i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire **per dimostrare la sua speciale capacità tecnica**;

5 -bis . gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.

La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24 -bis .

Modificato dal
comma 2, lett. c, art.
4 D. Lgs. 149/2022

Il n. 5 torna a
parlare della
**speciale capacità
tecnica**, che
rimane un
requisito da
dimostrare all'atto
della
presentazione
della domanda

Articolo 18 d.a. cpc Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni ~~quattro anni~~ **due anni** il comitato di cui all'art. 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'art. 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.

Modificato dal
comma 2, lett. d,
art. 4 D. Lgs.
149/2022

Cfr art. 15, comma
4

Articolo 22 d.a. cpc Distribuzione degli incarichi

Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.

I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.

~~Il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, **deve sentire il presidente** e indicare nel provvedimento i motivi della scelta.~~

Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.

~~Le funzioni di consulente presso la corte d'appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto. **Se l'incarico è conferito ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo, deve essere sentito il primo presidente** e debbono essere indicati nel provvedimento i motivi della scelta.~~

L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.

Modificato dal comma 2, lett. e) art. 4 D. Lgs. 149/2022

Cfr

art. 1, comma 17, lett i), l. 206/2021

Si ammette la possibilità di conferire incarico ad un ctu iscritto in albo fuori dalla circoscrizione o a persona non iscritta in alcun albo.

Scelta discrezionale, ma motivata del giudice

Articolo 23 d.a. cpc - Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il presidente del tribunale vigila affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che **a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio**, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal cancelliere un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente è iscritto.

Il primo presidente della corte d'appello esercita la vigilanza prevista nel primo comma per gli incarichi che vengono affidati dalla corte.

Articolo 23. Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

(Totalmente modificato ART. 4,LETT.CO.2, LETT. F, D.LGS.149/2022)

Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, **gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo** in modo tale che **a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio**, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata **trasparenza** del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei **sistemi informatici** regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. **Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.**

(cfr lett. g, co. 16, ART. 1,L.D. = e la commissione di verifica?)

**Tribunale
circondariale
Albo ctu**

I giudici scelgono
il ctu tra coloro che
sono iscritti
nell'albo presso il
tribunale della sua
sede

**Necessità di
rispettare il limite
del 10% , art. 23,
co. 1, d.a. cpc**

I giudici possono
nominare il ctu
scegliendolo all'
**interno di un albo
presso altro
tribunale**, diverso da
quello presso cui è la
sua sede

Oppure

**Scegliere persone
non iscritte a nessun
albo**

Non è previsto alcun
limite quantitativo
per incarichi

Oltre agli albi ctu
presso i singoli
tribunali
circondariali e i
tribunali
distrettuali, esiste
un **ELENCO
NAZIONALE**
presso il Ministero
di Giustizia,
consultabile dal
pubblico, nel quale
**confluiscono le
annotazioni dei
provvedimenti di
nomina.**

Art. 24 -bis cpc (Elenco nazionale dei consulenti tecnici)

Presso il Ministero della giustizia è istituito un **elenco nazionale dei consulenti tecnici**, suddiviso per **categorie** e contenente l'indicazione dei **settori di specializzazione** di ciascuna categoria, **nel quale**, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, **confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina**.

L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Modificato dal comma 2, lett. g, art. 4 D. Lgs. 149/2022

- Cfr lett c comma 16, art. 1 l.d.

Stralcio dalla Relazione al d. lgs. 149/2022

Lettera g) Si è data attuazione al criterio di cui alla lettera c) del comma 16 mediante l'istituzione di un **elenco nazionale degli iscritti agli albi dei consulenti tecnici**. Trattasi di un elenco con funzioni meramente ricognitive, che dovrebbe quindi riportare, seguendo la struttura degli albi presso ciascun tribunale, l'indicazione completa dei consulenti tecnici presenti sul territorio nazionale, suddivisi in categorie ed eventuali specializzazioni. **Sul punto, si è preferito non fare riferimento, a differenza della legge di delega, ad un albo nazionale, ritenendo che un elenco potesse rispondere in maniera più semplice, ma altrettanto efficace, all'esigenza di rendere pubblicamente e immediatamente consultabili, da giudici e avvocati, i nominativi e le competenze dei consulenti tecnici a livello nazionale.** Si è quindi introdotto un nuovo articolo 24 bis disp. att. c.p.c., a chiusura delle disposizioni in materia di consulenti tecnici nei procedimenti ordinari, con cui è stato previsto, al primo comma, che il predetto elenco sia istituito presso il Ministero della giustizia; che sia suddiviso per categorie e che contenga l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria; che nello stesso confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma. Al secondo comma, si è previsto che tale elenco sia tenuto con modalità informatiche e che sia accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Art. 193 cpc (Giuramento del consulente)

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.

[comma aggiunto dall'art. 3, co. 14, D.Lgs 149/2022]

Poteri e limiti del ctu articoli invariati

Art. 62 cpc - Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono state commesse dal giudice e fornisce, in udienza e in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 ss e degli artt. 441 e 463.

Art. 194 cpc - Attività del consulente

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi.

Anche quando il giudice dispone che il consulente compia indagini da sé solo, le parti possono intervenire alle operazioni in persona e a mezzo dei propri consulenti tecnici e dei difensori, e possono presentare al consulente, per iscritto o a voce, osservazioni e istanze.

[cfr Cass. sez. un. 1 febbraio 2022 n. 3086; Cass. 6 dicembre 2019 n. 31886]

Compensi del ctu disciplina invariata

- **Legge 8 luglio 1980, n. 319** (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria)
- **D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115** (Testo unico in materia di spese di giustizia)
- **D.M. 30 maggio 2002** (Nuove tabelle per compensi ausiliari di giustizia)

DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149

(stralcio, art. 4, comma 2, pag. 35 e ss G. U.)

Art. 4. Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie

Comma 2 - Al Titolo II, Capo II, Sezione I, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24 -bis .» b) all'articolo 15: 1) al primo comma, le parole «sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia» sono sostituite dalle seguenti: «rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma»; 2) la rubrica è sostituita dalle seguenti parole: «Iscrizione e permanenza nell'albo»; 3) dopo il quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti: «Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento. Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo.»; c) all'articolo 16: 1) al secondo comma, al numero 5, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: « ; » e dopo il numero 5, è inserito il seguente: «5 -bis . gli ulteriori documenti richiesti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 13, quarto comma.»; 2) dopo il secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «La domanda contiene altresì il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, prestato in conformità alla normativa dettata in materia di protezione dei dati personali, anche ai fini della pubblicazione di cui agli articoli 23, secondo comma, e 24 -bis .»;

d) all'articolo 18: 1) al primo comma, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»; 2) dopo il primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5.»; e) all'articolo 22: 1) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I giudici presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale possono conferire l'incarico ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del distretto.»; 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il giudice può conferire, con provvedimento motivato, un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo. Il provvedimento è comunicato al presidente del tribunale.»; 3) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'incarico ad iscritti in altri albi o a persone non iscritte in alcun albo è conferito con provvedimento motivato da comunicare al presidente della corte di appello.»

f) l'articolo 23 è sostituito dal seguente: «Art. 23 (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) . – Il presidente del tribunale e il presidente della corte di appello vigilano affinché, senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dal rispettivo ufficio, e garantiscono che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici. Per l'attuazione di tale vigilanza gli incarichi affidati e i compensi liquidati dal giudice agli iscritti nell'albo sono annotati nei sistemi informatici regolamentati secondo le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli incarichi e i compensi sono altresì pubblicati sul sito dell'ufficio giudiziario.» g) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente: «Art. 24 -bis (Elenco nazionale dei consulenti tecnici) . – Presso il Ministero della giustizia è istituito un elenco nazionale dei consulenti tecnici, suddiviso per categorie e contenente l'indicazione dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, nel quale, tramite i sistemi informatici di cui all'articolo 23, secondo comma, confluiscono le annotazioni dei provvedimenti di nomina. L'elenco è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico attraverso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.»

Art. 3. Modifiche al codice di procedura civile 1. Al Libro I, Titolo I, Capo I, Sezione I, articolo 7, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni (stralcio - pag. 8 G. U.)

Comma 14. Al Libro II, Titolo I, Capo II, Sezione III, Paragrafo 1, del codice di procedura civile, all'articolo 193, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

- «In luogo della fissazione dell'udienza di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio il giudice può assegnare un termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta dal consulente con firma digitale, recante il giuramento previsto dal primo comma. Con il medesimo provvedimento il giudice fissa i termini previsti dall'articolo 195, terzo comma.».



Avv. Annunziata
Candida Fusco

GRAZIE

© 2022 - avv. Annunziata Candida Fusco

Website: www.avvocatofusco.com (ivi materiali scaricabili gratuitamente)

Email: info@avvocatofusco.com

Mobile: 3397586021

Linked in: Annunziata Candida Fusco (cerca anche Gruppo chiuso

ART. 156 Professione perito)

Per ricevere mensilmente la **Newsletter** dello studio, scrivere all'indirizzo email sopra riportato.